

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 21/01/2021

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione della durata di 120 rate, stipulato in data 22/07/2013 ed estinto in via anticipata il 23/19/2017 in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso e facendo riferimento al precipitato principio della sentenza c.d. "Lexitor",, chiede, in applicazione del criterio proporzionale, la retrocessione degli oneri non maturati genericamente menzionati, per un importo complessivo di € 569,56 più interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità in ragione della natura up front delle spese di attivazione e delle commissioni di intermediazione, di cui produce relativa fattura.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro



rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Nel caso di specie, da quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorrente richiede la refusione delle commissioni tutte (finanziarie e accessorie) e oneri assicurativi.

Dall'analisi del testo contrattuale emerge la natura up front delle commissioni di intermediazione e il conseguente rimborso delle medesime in applicazione del suddetto criterio della curva degli interessi per € 178,89.

Sono invece da qualificarsi recurring le spese di attivazione, atteso il riferimento alla "gestione rete vendita, e per ciò rimborsabili in applicazione del criterio lineare per € 300,00.

Anche le spese di incasso quote alias costi del servizio "Ente previdenziale" sono da considerarsi recurring come previsto dal contratto e risultano già rimborsate in conteggio estintivo in applicazione del criterio pro rata.

Non sono rimborsabili gli oneri erariali in quanto costi non imputabili all'intermediario.

Non risultano nel contratto oneri assicurativi a carico del ricorrente che pure li ha menzionati nel ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 478,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO